



# **CITTÀ DI LADISPOLI**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## **ORDINANZA N. 87 DEL 24/05/2018**

**Settore proponente: AREA I - ORGANIZZAZIONE GENERALE**

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE INCENDI**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso:**

- che la legge 24 febbraio 1992 n. 225, istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che, in particolare, l'articolo 15 riconosce il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile;
- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di “conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali”, all'articolo 108, lett. C) attribuisce ai comuni le funzioni relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- che nei giorni 16.07.2017 e 17.07.2017 si sono sviluppati incendi di notevoli proporzioni presso il Bosco di Palo, la palude di Torre Flavia e altre zone di campagna, che hanno prodotto notevoli colonne di fumo e danni all'ambiente;
- che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza per il rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e private.

#### **Tenuto conto:**

- che il territorio di Ladispoli è caratterizzato dalla presenza nei parchi urbani di vegetazione arborea ed arbustiva di alto pregio;
- che il periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l'anno corrente ricade tra il 15 giugno e il 30 settembre;
- che ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 art. 65, costituiscono altresì periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre;
- che è necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la pronta risposta e prevenire possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi.



# **CITTÀ DI LADISPOLI**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## **Atteso:**

- che, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

## **Visti:**

- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244;
- La Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606;
- La Legge 12 luglio 2012, n. 100;
- La legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;
- La legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39;
- La legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2;
- Il Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7;
- La deliberazione della Giunta Regionale 16 settembre 2011 n. 415, redatta ai sensi dell'articolo 64 comma 5, della legge regionale 39/2002 avente ad oggetto "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attività agli incendi boschivi. Periodo 2011 – 2014", in conformità agli articoli 3 e 8 della legge 353/2000;
- Il regolamento della Polizia Urbana, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 38 del 28 maggio 1999;
- Gli articoli 449 e 650 c.p.;
- Gli articoli 14 e 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

**ORDINA**



# CITTÀ DI LADISPOLI

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

- Il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
- Di provvedere al taglio di tutti gli esemplari arborei non più vitali presenti lungo le strade al fine di evitare cadute accidentali e rischi per la pubblica incolumità;
- Il divieto nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
- Ai possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni, prati, pascoli ed incolti, soprattutto se confinanti con aree pubbliche, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi.

Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi di prevenzione:

1. Perimetrazione mediante l'aratura per una fascia di cinque metri (dieci metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame, arbusti e altro materiale combustibile su:

a) terreni su cui si trovano stoppie altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;

b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;

c) terreni incolti.

2. Realizzazione di tutte le operazioni di interrimento delle stoppie;
3. Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali), nonché delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri cinque;
4. Ripulitura da parte degli enti interessati della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali) presente lungo le scarpate stradali, autostradali, linee ferroviarie.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.



# **CITTÀ DI LADISPOLI**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## **E' VIETATO INOLTRE**

1. Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo d'incendio;
2. Per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche parcheggiare sui prati e nei boschi;
3. Nelle discariche pubbliche o private e/o negli accumuli comunque presenti, mantenere a cielo aperto i rifiuti, nonché procedere a combustione dei rifiuti medesimi quale metodo di smaltimento degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica e/o dell'accumulo e/o dal proprietario del sito;
4. Entro il limite di duecento metri dall'estremo margine del bosco accendere fuochi;
5. Gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.

Su chiunque incombe, inoltre, l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e di collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso:

- a) Gruppo protezione civile Comune Ladispoli, tel. 06 99231680
- b) Polizia locale Ladispoli, tel. 06 99231206
- c) Comando dei Carabinieri, tel 112;
- d) Vigili del Fuoco, tel. 115;

## **Sanzioni**

Ai proprietari di terreni incolti che non provvedono al taglio della vegetazione cresciuta in modo irregolare sia all'interno dei centri abitati che nelle zone di campagna, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà applicata la sanzione amministrativa, che ai sensi del disposto art. 16 della Legge 689 così come modificato dall' art. 6bis della Legge 125/2008, così come recepito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 19.02.2010, obblabile in misura ridotta con € 200,00 (€ duecento/00); in caso di inadempienza, il Comune provvederà alla pulizia dei terreni con addebito delle spese ai legittimi proprietari;



# **CITTÀ DI LADISPOLI**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

In caso di incendio di terreno incolto o non curato ai fini dell'impedimento di fenomeni di abbruciamento, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge 353/2000 art. 10 comma 6 che prevede una sanzione da € 1.000,00 (€ mille/00) ad € 10.000,00 (€ diecimila/00).

La presente ordinanza dovrà essere trasmessa in via telematica:

- Alla Prefettura di Roma;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Ladispoli;
- Alla Regione Lazio Dipartimento di Protezione Civile;
- Al Gruppo di Protezione Civile del Comune di Ladispoli;
- Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - “Tutela e valorizzazione ambientale” - Servizio 5 – “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità”;
- ANAS S.P.A.;
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana;
- Al Responsabile Area III Settore I;
- Al Responsabile Area III Settore III;
- Verrà pubblicata all'albo Pretorio Comunale e ne verrà data notizia sul sito internet del comune di Ladispoli.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 241/90, si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Lazio;

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.lgs n° 285/92, sempre nel termine di giorni 60, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. N° 495/92;

Salvo i casi previsti dal codice penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell'art. 17 del T.U.L.P.S.;



# **CITTÀ DI LADISPOLI**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

Le Forze dell'Ordine sono incaricati della Vigilanza e dell'esecuzione della Presente Ordinanza che è immediatamente esecutiva ed ha validità fino al 30.09.2018, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni meteorologiche.

**IL SINDACO**

**GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.**

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*